



*Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Messina*

O.S. n° 56/21

Il Procuratore della Repubblica

Visto l'ordine di servizio n. 54/21 del 3.II.2021 concernente le comunicazioni delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato ai Legali delle Compagnie di assicurazione in tema di procedimenti penali per reati colposi.

Vista, in particolare, l'ultima parte di detto provvedimento in cui si disciplinano le modalità di rilascio delle informazioni relative ad incidenti stradali (artt. II C.d.S. e 21 Reg. att. C.d.S.).

Rilevato che tale aspetto era già disciplinato da una precedente direttiva (la n. 1259 del 4.03.2013).

Rilevato che, a seguito di un recente monitoraggio, è stato riscontrato un elevato numero di richieste finalizzate ad ottenere il rilascio di copie di atti di procedimenti concernenti incidenti stradali.

Valutato, quindi, che, al fine di evitare onerosi accessi di utenti all'Ufficio Ricezione Atti di questa Procura della Repubblica e di velocizzare il rilascio di dette informazioni, appare più utile mantenere ferme le disposizioni di cui alla direttiva n. 1259.

DISPONE

che, a parziale modifica dell'ordine di servizio n. 54/21 del 3.II.2021:

1. tutte le Forze di Polizia sono autorizzate, in via preventiva e senza specifico nulla osta della Procura della Repubblica, al rilascio, ad istanza di parte (soggetti coinvolti e/o loro delegati, difensori, esponenti delle compagnie di assicurazione o loro delegati), di copia in carta libera dei rapporti (ivi comprese annotazioni di p.g., dichiarazioni dei protagonisti o di testimoni, schizzi e planimetrie) di tutti i sinistri stradali, ancorché in caso di lesioni personali colpose di qualsiasi gravità;
2. il rilascio delle copie a richiesta avverrà, quindi, indipendentemente dal decorso di termini dal fatto o dalla presentazione della querela;
3. si farà eccezione solo in presenza di persone decedute, in virtù della procedibilità d'ufficio e della immediata nascita di procedimento penale, assegnato ad un Sostituto, nel qual caso il rilascio di copie resta ancora soggetto al *nulla osta* dell'Autorità Giudiziaria;
4. le Forze di Polizia segnaleranno, tempestivamente, alla Procura della Repubblica (e, nella fattispecie, al Coordinatore del gruppo di lavoro c.d. "residuale" - competente per i reati di cui all'art. 590 c.p., nel caso di lesioni conseguenti a sinistri stradali, e all'art. 590 *bis* c.p.) i soli casi in cui, data la complessità e/o gravità del fatto, si ritiene necessario un previo nulla osta del magistrato, e solo in tali casi si asterranno dal rilascio delle richieste copia.

Anche la modifica ora riportata avrà efficacia dal 1 dicembre 2021.

Si pubblichi sul sito *web* della Procura della Repubblica di Messina.

Messina, 16 novembre 2021.

Il Procuratore della Repubblica
Maurizio de Lucia